



COMUNE DI MANTOVA

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA

Prima Convocazione Seduta Pubblica

N. **35** Reg. Deliberazioni
N. **5** dell'o.d.g.

N. 34393.34393/2022 di Prot. G.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

L'anno duemilaventidue (2022) – in Mantova, in questo giorno ventitre (23) del mese di Maggio alle ore 18:30, convocato nei modi e nei termini di legge con avvisi scritti, notificati agli interessati tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, per trattare in sessione straordinaria, in prima convocazione, delle materie scritte all'ordine del giorno che è stato, ai termini di legge, pubblicato il giorno 19/05/2022 all'albo pretorio.

Si sono riuniti nella grande aula Consiliare e rispondono all'appello nominale, fatto dal Presidente MASSIMO ALLEGRETTI, il Sig. Sindaco MATTIA PALAZZI (assente) e gli Onn. Consiglieri:

1	PALAZZI MATTIA	A	18	GRASSI MADDALENA	
2	ALLEGRETTI MASSIMO		19	GRAZIOLI ENRICO	
3	ANCESCHI EUGENIO	AG	20	MADELLA FABIO	AG
4	BASCHIERI PIER-LUIGI		21	MARTINELLI GIULIA	
5	BASSI GIORGIO		22	NICOLINI SARA	
6	BENASI PATRIZIA		23	PAROGNI PIERPAOLO	A
7	BERTELLINI LIDIA	A	24	PAVESI MARIANNA	
8	BONAFFINI LAURA	A	25	PROVENZANO DAVIDE	
9	BONFA' RICCARDO		26	ROSIGNOLI LUIGI	
10	BOTTARDI SABRINA		27	ROSSI FRANCESCO	
11	CAMPISI MATTEO		28	ROSSI STEFANO	
12	CANTARELLI ANDREA	A	29	RUOCCO MARIANGELA	
13	COSTANI GLORIA		30	SQUASSABIA GABRIELE	
14	DE MARCHI LUCA		31	TONELLI TOMMASO	
15	FERRO LAURA	A	32	VEZZANI ALESSANDRO	
16	GEROLA BARBARA	AG	33	VIOLA FRANCESCO	
17	GORGATI ANDREA				

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale del Comune ROBERTA FIORINI.

L'On. Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti per validamente deliberare, apre la seduta

Il Presidente sottopone al Consiglio comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 28.9.1998, n. 360 e successive modificazioni ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- il Comune di Mantova, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 6.2.2001 ha applicato, a partire dal 1° gennaio 2001, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,2%;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 12.2.2002 l'aliquota è stata rideterminata nella misura dello 0,4%;
- con deliberazioni della Giunta Comunale n.113 del 13 maggio 2003, n. 40 del 3 febbraio 2004, n. 350 del 7 dicembre 2004 e n. 288 del 6 dicembre 2005 l'aliquota dello 0,4 % è stata confermata per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006;
- con deliberazione n. 11 del 23 marzo 2007 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- il sopra citato Regolamento è stato successivamente modificato dal Consiglio comunale con le deliberazioni n. 12 del 29 febbraio 2008, n. 112 del 10 dicembre 2008, n. 110 del 11 dicembre 2009 e n. 15 del 8 marzo 2016;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20.12.2018 il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stato ulteriormente modificato con la previsione di aliquote dell'addizionale differenziate secondo i cinque scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. 917/1986;
- l'art. 2 del Regolamento, così come modificato con la delibera n. 81 del 20.12.2018, ha stabilito le seguenti aliquote:
 - 0,38 per cento per i redditi fino ad Euro 15.000,00;
 - 0,40 per cento per i redditi oltre Euro 15.000,00 e fino ad Euro 28.000,00;
 - 0,65 per cento per i redditi oltre Euro 28.000 e fino ad Euro 55.000,00;
 - 0,78 per cento per i redditi oltre Euro 55.000,00 e fino ad Euro 75.000,00;
 - 0,80 per cento per i redditi oltre Euro 75.000;

RILEVATO in particolare che il Consiglio Comunale:

- con la delibera n. 12 del 29 febbraio 2008, aveva stabilito che l'addizionale non era dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativo all'anno precedente a quello nel quale l'addizionale è applicata, non supera l'importo di Euro 13.500,00;
- successivamente, con le delibere n. 112 del 10 dicembre 2008, n. 110 del 11 dicembre 2009 e n. 15 dell' 8 marzo 2016 aveva modificato l'articolo 3 del Regolamento Comunale innalzando la soglia di esenzione rispettivamente per i redditi non superiori

ad Euro 15.000,00, non superiori ad Euro 18.000,00 e non superiori ad Euro 22.000,00, soglia attualmente vigente;

- infine, con la delibera n. 81 del 20.12.2018, aveva modificato l'articolo 2 del Regolamento introducendo aliquote differenziate dell'addizionale secondo i cinque scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF e lasciando invariata la soglia di esenzione per i redditi fino ad Euro 22.000,00;

VISTO il comma 11 dell'art. 1 del D.L. 138/2011, il quale prevede che i Comuni possono stabilire aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 2 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha modificato l'art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 riducendo da cinque a quattro gli scaglioni di reddito e ha determinato le aliquote IRPEF in vigore dal 1.1.2022 come segue:

- 23 per cento per redditi fino ad Euro 15.000,00;
- 25 per cento per redditi oltre ad Euro 15.000,00 e fino ad Euro 28.000,00;
- 35 per cento per redditi oltre Euro 28.000,00 e fino a 50.000,00;
- 43 per cento per redditi oltre Euro 50.000,00;

RILEVATO che l'art. 1 comma 7 della già citata legge 234/2021 ha stabilito che entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

PRESO ATTO che l'art. 3 comma 5-sexiesdecies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

RITENUTO pertanto di determinare, per l'anno 2022, le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura differenziata secondo i quattro scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. 917/1986, così come modificato dall'art. 1 comma 2 della Legge 234/2021 come segue:

- 0,38 per cento per i redditi fino ad Euro 15.000,00;
- 0,39 per cento per i redditi oltre Euro 15.000,00 e fino ad Euro 28.000,00;
- 0,62 per cento per i redditi oltre Euro 28.000 e fino ad Euro 50.000,00;
- 0,80 per cento per i redditi oltre Euro 50.000,00;

RITENUTO altresì di confermare l'attuale soglia di esenzione prevista per i redditi annui non superiori ad Euro 22.000,00;

CONSTATATO che gli effetti delle modifiche delle aliquote, che comunque avranno impatto sul gettito del tributo solo a partire dal 2023, determineranno una sostanziale invarianza di gettito;

RILEVATO pertanto che è necessario modificare il testo del vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche come segue:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;"><u>ART. 1</u></p> <p style="text-align: center;">Ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione nel Comune di Mantova, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni.</p>	<p style="text-align: center;"><u>ART. 1</u></p> <p style="text-align: center;">Ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione nel Comune di Mantova, dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni.</p>
<p style="text-align: center;"><u>ART. 2</u></p> <p style="text-align: center;">Determinazione dell'aliquota</p> <p>1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita, per l'anno 2019, in misura differenziata secondo i cinque scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. 917/1986 come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,38 per cento per i redditi fino ad Euro 15.000,00; • 0,40 per cento per i redditi oltre Euro 15.000,00 e fino ad Euro 28.000,00; • 0,65 per cento per i redditi oltre Euro 28.000 e fino ad Euro 55.000,00; • 0,78 per cento per i redditi oltre Euro 55.000,00 e fino ad Euro 75.000,00; • 0,80 per cento per i redditi oltre Euro 75.000. <p>2. Nel caso in cui non vengano deliberate variazioni entro la data di approvazione del bilancio di previsione, la misura delle aliquote si intende prorogata di anno in</p>	<p style="text-align: center;"><u>ART. 2</u></p> <p style="text-align: center;">Determinazione dell'aliquota</p> <p>1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita, per l'anno 2022, in misura differenziata secondo i quattro scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. 917/1986, così come modificato dall'art. 1 comma 2 della Legge n. 234 del 30.12.2021, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,38 per cento per i redditi fino ad Euro 15.000,00; • 0,39 per cento per i redditi oltre Euro 15.000,00 e fino ad Euro 28.000,00; • 0,62 per cento per i redditi oltre Euro 28.000 e fino ad Euro 50.000,00; • 0,80 per cento per i redditi oltre Euro 50.000. <p>2. Nel caso in cui non vengano deliberate variazioni entro la data di approvazione del bilancio di previsione, la misura delle aliquote</p>

<p>anno.</p> <p>3. La variazione delle aliquote non può comunque eccedere la misura massima stabilita dalle norme vigenti.</p>	<p>si intende prorogata di anno in anno.</p> <p>3. La variazione delle aliquote non può comunque eccedere la misura massima stabilita dalle norme vigenti.</p>
<p style="text-align: center;"><u>ART. 3</u></p> <p style="text-align: center;">Esenzioni</p> <p>1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativo all'anno precedente a quello nel quale l'addizionale è applicata, non supera l'importo di Euro 22.000,00.</p> <p>2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione stabilita l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando le aliquote stabilite dal precedente art. 2 al reddito imponibile complessivo, sulla base degli scaglioni indicati.</p>	<p style="text-align: center;"><u>ART. 3</u></p> <p style="text-align: center;">Esenzioni</p> <p>1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativo all'anno precedente a quello nel quale l'addizionale è applicata, non supera l'importo di Euro 22.000,00.</p> <p>2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione stabilita l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando le aliquote stabilite dal precedente art. 2 al reddito imponibile complessivo, sulla base degli scaglioni indicati.</p>
<p style="text-align: center;"><u>ART. 4</u></p> <p style="text-align: center;">Disposizioni di rinvio</p> <p>1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti.</p>	<p style="text-align: center;"><u>ART. 4</u></p> <p style="text-align: center;">Disposizioni di rinvio</p> <p>1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti.</p>

VISTI inoltre:

- l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 14 comma 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;
- l'art. 8 comma 3 del D.Lgs. del 21 novembre 2014, n. 175 il quale stabilisce che le delibere devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale;

- l'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che ha sostituito il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, che stabilisce: "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."

VISTI i pareri favorevoli, espressi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, così come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 16/05/2022 verbale n.11 (**Allegato 1**)

D E L I B E R A

di **DETERMINARE** le aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche in misura differenziata secondo i quattro scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. 917/1986 come segue:

- 0,38 per cento per i redditi fino ad Euro 15.000,00;
- 0,39 per cento per i redditi oltre Euro 15.000,00 e fino ad Euro 28.000,00;
- 0,62 per cento per i redditi oltre Euro 28.000,00 e fino ad Euro 50.000,00;
- 0,80 per cento per i redditi oltre Euro 50.000,00;

di **CONFERMARE** l'esenzione dall'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche per i soggetti con un reddito imponibile complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore ad Euro 22.000,00;

di **MODIFICARE** conseguentemente il testo del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche come segue:

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione nel Comune di Mantova, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni

ART. 2

Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita, per l'anno 2022, in misura differenziata secondo i quattro scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. 917/1986, così come modificato dall'art. 1 comma 2 della Legge 30.12.2021, come segue:

- 0,38 per cento per i redditi fino ad Euro 15.000,00;
- 0,39 per cento per i redditi oltre Euro 15.000,00 e fino ad Euro 28.000,00;
- 0,62 per cento per i redditi oltre Euro 28.000 e fino ad Euro 50.000,00;
- 0,80 per cento per i redditi oltre Euro 50.000.

2. Nel caso in cui non vengano deliberate variazioni entro la data di approvazione del bilancio di previsione, la misura delle aliquote si intende prorogata di anno in anno.

3. La variazione delle aliquote non può comunque eccedere la misura massima stabilita dalle norme vigenti.

ART. 3

Esenzioni

1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativo all'anno precedente a quello nel quale l'addizionale è applicata, non supera l'importo di Euro 22.000,00.

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione stabilita l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando le aliquote stabilite dal precedente art. 2 al reddito imponibile complessivo, sulla base degli scaglioni indicati.

ART. 4

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti.

di **PROCEDERE** all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - per via telematica, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni – TUEL

Il Presidente del Consiglio Comunale concede la parola all'Assessore Giovanni Buvoli, che illustra la proposta deliberativa ad oggetto *“Modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche”*.

Aperto il dibattito, intervengono i Consiglieri: Rossi Stefano, Provenzano, Grazioli, Baschieri.

Replica l'Assessore Buvoli.

Terminata la fase dibattimentale il Presidente Allegretti passa alle dichiarazioni di voto. Interviene il Consigliere Vezzani che dichiara il voto favorevole.

Tutti gli interventi, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento del Consiglio Comunale, sono riportati nella videoregistrazione integrale della seduta, acquisita agli atti della Presidenza del Consiglio Comunale.

La proposta, posta ai voti, è approvata a maggioranza di voti espressi palesemente con votazione elettronica:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 28

Consiglieri votanti n. 28

Voti Favorevoli: n. 23

Consiglieri: PALAZZI MATTIA, ALLEGRETTI MASSIMO, BASSI GIORGIO, BENASI PATRIZIA, BERTELLINI LIDIA, BONAFFINI LAURA, BONFA' RICCARDO, BOTTARDI SABRINA, CAMPISI MATTEO, CANTARELLI ANDREA, COSTANI GLORIA, GRASSI MADDALENA, GRAZIOLI ENRICO, MARTINELLI GIULIA, NICOLINI SARA, PAVESI MARIANNA, PROVENZANO DAVIDE, ROSIGNOLI LUIGI, ROSSI FRANCESCO, RUOCCO MARIANGELA, SQUASSABIA GABRIELE, VEZZANI ALESSANDRO e VIOLA FRANCESCO

Voti Contrari: n. 5

Consiglieri: BASCHIERI PIER-LUIGI, DE MARCHI LUCA, GORGATI ANDREA, ROSSI STEFANO e TONELLI TOMMASO

Astenuti: n. 0

Consiglieri:

Risultano assenti i Consiglieri: ANCESCHI EUGENIO, FERRO LAURA, GEROLA BARBARA, MADELLA FABIO, PAROGNI PIERPAOLO.

Con separata votazione viene pure approvata, a maggioranza di voti, espressi palesemente con votazione elettronica, la proposta di DARE, per l'urgenza, immediata eseguibilità alla presente Delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000, n.267.

VOTI FAVOREVOLI N. 23

Consiglieri: [PALAZZI MATTIA, ALLEGRETTI MASSIMO, BASSI GIORGIO, BENASI PATRIZIA, BERTELLINI LIDIA, BONAFFINI LAURA, BONFA' RICCARDO, BOTTARDI SABRINA, CAMPISI MATTEO, CANTARELLI ANDREA, COSTANI GLORIA, GRASSI MADDALENA, GRAZIOLI ENRICO, MARTINELLI GIULIA, NICOLINI SARA, PAVESI MARIANNA, PROVENZANO DAVIDE, ROSIGNOLI LUIGI, ROSSI FRANCESCO, RUOCCO MARIANGELA, SQUASSABIA GABRIELE, VEZZANI ALESSANDRO, VIOLA FRANCESCO]

VOTI CONTRARI N. 0 []
ASTENUTI N. 0 []

Risultano assenti i Consiglieri: ANCESCHI EUGENIO, BASCHIERI PIER LUIGI, DE MARCHI LUCA, FERRO LAURA, GEROLA BARBARA, GORGATI ANDREA, MADELLA FABIO, PAROGNI PIERPAOLO, ROSSI STEFANO, TONELLI TOMMASO.

PARERI
(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n. 267/2000)

Parere regolarità Tecnica	FAVOREVOLE	Rebecchi Nicola	10/05/2022
Parere regolarità Contabile	FAVOREVOLE	Rebecchi Nicola	10/05/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberta Fiorini

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

IL PRESIDENTE
Massimo Allegretti

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)